



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI FROSINONE

Milleproroghe dinanzi alla Consulta

Sotto la lente il decreto che salvò le cartelle nulle senza nome del funzionario responsabile

GIUSEPPE MARINO* La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone Sezione 1 presieduta dal Dott. Sabatini con Ordinanza collegiale interlocutoria n. 24/01/2009 depositata il 11/02/2009 ha portato innanzi alla Corte Costituzionale la illegittimità del decreto "milleproroghe", che salvo le cartelle dichiarate nulle perché prive dell'indicazione del nome del funzionario responsabile.

L'incostituzionalità scaturisce da un semplice assunto, se è vero che l'art. 111 della Costituzione sancisce la parità di trattamento tra fisco e contribuente, non è costituzionale un provvedimento legislativo, che nel processo è unilaterale che salva la parte processuale che in questo modo si rivela la più forte.

Bisogna sperare solo che la Corte Costituzionale faccia il suo lavoro e non venga influenzata politicamente dalle solite ragioni di Cassa.

Leggendo l'art. 36 comma 4 ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 (convertito in legge il 27/02/2008) che salva con un col-

po di spugna le cartelle esattoriali prive dell'indicazione del nome del funzionario responsabile, si legge testualmente: La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

1. Le norme tributarie non possono essere retroattive, di conseguenza ammesso e non concesso che tale norma abbia una minima validità si applicherebbe dalle cartelle notificate dall'entrata in vigore del decreto legge 31/12/2007 convertito in legge infatti l'art. 3 della legge 212/2000 stabilisce In ogni caso, le disposi-

zioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

2. Un'ordinanza della Corte Costituzionale non può essere sospesa dal potere legislativo né tanto meno una legge sospende la validità di una legge precedente. L'ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale, non ha fatto nessuna operazione particolare ha semplicemente richiamato i giudici al rispetto delle leggi già in vigore, tant'è vero, che sia l'art. 5 e 6, lett. e) della legge 241/1990 sia dall'art. 7 della Legge 212/2000 prevedevano l'obbligo di indicazione del nome del funzionario responsabile, quindi dov'è la novità? In primo luogo la violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri dello stato, invade la sfera delle competenze della magistratura sospendendo l'efficacia di un'ordinanza della Corte costituzionale? ma non c'è conflitto tra i poteri dello Stato?

3. Parità di trattamento tra Fisco e contribuenti per un giusto processo. È assolutamente doveroso, per una corretta analisi della fattispecie, ricordare che, in linea generale, per effetto della nuova concezione dell'attività della Pubblica amministrazione, lo Stato non amministra più per atti d'imperio, ma per consenso. Per cui è chiaro, che il principio della parità di trattamento tra Fisco e contribuente per il giusto processo è violato. Detta concezione trova applicazione, nell'ambito tributario, nella corrispondenza di un necessario confronto con il contribuente.

Per la stessa suddetta finalità si ricordano, altresì, le seguenti norme:

- art. 97 Cost.: principio della imparzialità oggettiva, in base al quale il modus operandi della Pubblica amministrazione deve essere veicolato verso il reale interesse dell'Erario, che non è costituito dalla massimizzazione del proprio profitto in termini di maggior imposta accertata, ma deve essere coniugato con i principi di una giusta ed equa tassazio-

ne, nel pieno rispetto dei diritti del contribuente nell'ambito di un rapporto improntato a correttezza, collaborazione, trasparenza e buona fede;

- art. 6 c. 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente): principio della partecipazione, nel quale si prevede che l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni;

- art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990: obbligo generale di chiarezza e motivazione degli atti, secondo il quale ogni provvedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato, ovvero deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

* difensore tributario